



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI  
SOCIALI E DEMOGRAFICI**

**Determinazione Dirigenziale n. 183 del 08/04/2024**

Repertorio Generale n. **526** del 08/04/2024

**Oggetto: RICORSO EX ART. 669 DUODECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETÀ  
"MARIALE 11" GIÀ "HOTEL VILLA RIIS DI SCIGLIO ALESSANDRO & C. S.A.S."  
CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE..**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E  
DEMOGRAFICI**

**III SERVIZIO CONTENZIOSO**

**Determinazione Dirigenziale n. 183 del 08/04/2024**

**Oggetto: RICORSO EX ART. 669 DUODECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETÀ  
"MARIALE 11" GIÀ "HOTEL VILLA RIIS DI SCIGLIO ALESSANDRO & C. S.A.S."  
CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**Premesso:**

- che la società "Mariale 11" già "Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. s.a.s." ha notificato all'Ente in data 05/03/2024 ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Messina, con udienza di trattazione fissata per il giorno 17/04/2024;
- che tra la società ricorrente ed il Comune di Taormina è tuttora pendente un giudizio presso il Tribunale di Messina avente connessione soggettiva ed oggettiva in merito alle questioni di cui si tratta e per il quale è stato affidato l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Maurizio La Pedalina del foro di Messina;
- che si ritiene opportuno provvedere alla costituzione in giudizio per tutelare le ragioni dell'Ente;

**Atteso** che con la delibera di G.C. n. 59 del 22/03/2024, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Civile di Messina, per resistere al ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. promosso dalla società "Mariale 11" già "Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. s.a.s." contro il Comune di Taormina;

**Atteso:**

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , prevede che “Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

**Considerato** che con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area di adottare i conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

**Ritenuto** che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale, è pari ad € 8.174,73 e che detto importo è stato accettato dal legale interessato;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2024- 2026”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 29/01/2023 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2026 per cui il Responsabile dell' Area Amministrativa dovrà disporre della dotazione finanziaria complessiva di euro € 8.174,73 per i conseguenti adempimenti gestionali di competenza;

**Dato atto che** ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all'ANAC il seguente codice Cig. **B10350FAF9**;

**Visti:**

- il D.lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 59 del 22/03/2024 resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare, al fine costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Civile, con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., dalla società “Mariale 11” già “Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro & C. s.a.s.”, l'Avv. Maurizio La Pedalina, C.F. LPDMZS61L22H501W, con studio legale in Messina, Viale Cadorna n. 14.

**Di dare atto**

- che l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
- che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad **euro 8.174,73** onnicomprensiva, con imputazione alla Missione 1, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 01021.03.00102119, del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024.

**Di disporre**, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

**Di trasmettere** la presente, per accettazione, all'Avv. Maurizio La Pedalina, C.F. LPDMZS61L22H501W, con studio legale in Messina, Viale Cadorna n. 14.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARTORILLA GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**

## **COMUNE DI TAORMINA**

### **SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO**

#### **LEGALE.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ..... del mese di -----, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Giuseppe Bartorilla, Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Maurizio La Pedalina, nato a Roma il 22/07/1961, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

#### **PREMESSO**

- Con la delibera di G. C. n. 59 del 22/03/2024 il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio promosso dalla società "Mariale 11" già "Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro";
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Maurizio La Pedalina con studio in Messina, Viale Cadorna, n. 14.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare

domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina convenuto nei confronti di “Mariale 11” già “Hotel Villa Riis di Sciglio Alessandro”;

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

**Art. 2** - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

**Art. 3** - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad

esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

**Art. 4** - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di

incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

**Art. 5** - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. **8.174,73**.

**Art. 6** - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n° 164 del 12/06/2019. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

**Art. 7** - Ai fini della presentazione della parcella a saldo si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

**Art. 8** - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle

azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

**Art. 9** - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

**Art. 10-** Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio".

**Art. 11** - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 12** - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

---

Per il Comune di Taormina  
Il Responsabile Area Amministrativa

---



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 183 del 08/04/2024

**Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO**

**Oggetto:** RICORSO EX ART. 669 DUODECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETÀ "MARIALE 11" GIÀ "HOTEL VILLA RIIS DI SCIGLIO ALESSANDRO & C. S.A.S." CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. .

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### IMPEGNI

| U | ESERCIZIO | CAPITOLO            | IMPEGNO  | IMPORTO    |
|---|-----------|---------------------|----------|------------|
|   | 2024      | 01021.03.0010102119 | 573/2024 | € 8.174,73 |

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 08/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO CONTENZIOSO  
Determina N. 183 del 08/04/2024

**Oggetto:** RICORSO EX ART. 669 DUODECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETÀ "MARIALE 11" GIÀ "HOTEL VILLA RIIS DI SCIGLIO ALESSANDRO & C. S.A.S." CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE..

Registrazione Albo on-line n. 698/2024

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 08/04/2024 al 23/04/2024

Taormina li, 03/06/2024

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale